



Numero di protocollo associato al documento come
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).

Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo

Ordinanza n. 4/2024/54

(da citare nella corrispondenza)

Oggetto: ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 244 DEL D.LGS. 152/2006 - AREA A VALLE DEL SIN TRENTO NORD, EX SLOI COMPARTO DI VIA MACCANI. OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 4962/2024 DI DATA 6 MARZO 2024, DEPOSITATA IN DATA 3 GIUGNO 2024.

LA DIRIGENTE

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. che disciplina al Titolo V della Parte Quarta le procedure, i criteri e le modalità per la progettazione e lo svolgimento degli interventi di bonifica e di ripristino ambientale dei siti contaminati:

ed in particolare l'articolo 244 del Decreto che stabilisce:

- al comma 1: *“Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti”;*
- al comma 2: *“La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo”;*
- al comma 3: *“L'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253”;*
- al comma 4: *“Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall'amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall'articolo 250”;*

e l'articolo 245 del Decreto che stabilisce:

- al comma 2: *“Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo*

Servizio Sostenibilità e transizione ecologica

VIA V. ALFIERI, 6 - 38122 TRENTO
tel 0461-884935 - fax 0461-884940
servizio.sostenibilita@pec.comune.trento.it
Orario di apertura al pubblico:
da lunedì a venerdì: 8.00/12.00



concreto e attuale del superamento delle concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'articolo 242. La provincia, una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune, per l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica”;

dato atto che l'articolo 102-quater “Disposizioni in materia di rifiuti e di bonifica di siti contaminati” del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 1-41/Legisl del 26 gennaio 1987 “Testo unico in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti” dispone al comma 6 che “I comuni provvedono all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 244 del decreto legislativo n. 152 del 2006”;

visto il Decreto del Sindaco n. 124/2023/05 di data 29 dicembre 2023, di conferimento di responsabilità dirigenziale del Servizio Sostenibilità e Transizione ecologica all'arch. Paola Ricchi;

vista la documentazione agli atti;

premesse che:

- il Sito di Interesse Nazionale (SIN) di “Trento Nord”, incluso nell'elenco dei siti di bonifica di interesse nazionale dal D.M. 18 settembre 2001 n. 468, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della Legge 426/98, e perimetrato con D.M. del 08/07/2002 (G.U. n. 232 del 3/10/2002), è costituito da tre aree, tra cui l'area industriale dismessa ex SLOI (denominata Comparto di Via Maccani) di proprietà privata all'interno della quale le attività industriali dismesse hanno riguardato in particolare la produzione di Piombo Tetraetile ed hanno procurato un inquinamento prevalentemente da Piombo totale, Piombo organico e, localmente, Mercurio (derivante da un vecchio impianto cloro – soda). La contaminazione da Piombo Tetraetile è presente nel terreno di riporto, nell'orizzonte limoso e anche in profondità nei terreni dell'acquifero, dove è in atto una lenta degradazione che origina fasi solubili e polari (Piombo Trietile e Dietile), in parte assorbite dalla frazione argillosa del limo ed in parte trasportate dalle acque di falda;

- l'attività industriale nell'area è stata esercitata a partire dal 1939 dalla SLOI, Società Lavorazioni Organiche Inorganiche Spa, e fermata nel 1978 a seguito di un incendio: in fase successiva tutti gli impianti sono stati smontati;

- il SIN Trento Nord ex SLOI, Comparto di Via Maccani (d'ora in avanti ex SLOI), è compreso tra l'asse ferroviario Verona – Brennero (che lo delimita a est) e la via Maccani (confine ovest); a sud il confine è rappresentato dall'area adiacente di proprietà della Società Sequenza Spa inclusa nelle Zone soggette alla riqualificazione urbana di Trento Nord del PRG, mentre a nord il sito è contiguo alla viabilità locale e a zone a destinazione artigianale miste esistenti e di completamento. In particolare il lato est del sito è delimitato dalla Fossa degli Armanelli, con andamento parallelo al rilevato ferroviario.

- le aree del SIN Trento Nord, ex SLOI, sono tavolarmente identificate e i relativi diritti di proprietà sono iscritti nel Libro fondiario come segue:

C.C. Trento pp. ff. 277/3, 277/5, 277/8, proprietà in capo alla società Albatro Srl (codice fiscale 01888340229);

C.C. Trento pp. edd. 1082/3, 3069/2, proprietà in capo alle società Nilupa Srl (codice fiscale 01044340220) e V.E.M. Srl (codice fiscale 02570470225); C.C. Trento pp. ff. 276/2, 280/8, 280/9, 280/11, pp. edd. 3069/1, 3069/4, 3069/5, 3069/6, proprietà in capo alle società TIM Srl (codice fiscale 01905120224) e IMT Srl (codice fiscale 01905110225);



C.C. Trento pp. ff. 280/2, 280/4, 280/10, pp. edd. 3069/7, 3069/8, proprietà in capo alle società TIM Srl (codice fiscale 01905120224), IMT Srl (codice fiscale 01905110225) e MIT Srl (codice fiscale 01345500225);

C.C. Trento p.f. 2662/6 soggetta a consorzialità;

- le aree a valle del SIN Trento Nord, ex SLOI, di proprietà della società Sequenza Spa (codice fiscale 02215750213), sono tavolarmente identificate in C.C. Trento con p.ed. 2716 e pp. ff. 156/34, 280/1, 280/5, 281/1 (parte), 281/2 (parte), 281/3 (parte), 281/5, 282/3 (parte), 293/3 (parte), 2660/14 (parte);

considerato che:

- con nota prot. n. 0021366 del **4 agosto 2014** il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha trasmesso il parere dell'Istituto Superiore di Sanità che ha stabilito per la prima volta le concentrazioni limite di Piombo Trietile e Dietile nel suolo e nelle acque sotterranee;

- con nota prot. n. 334002 di data **24 giugno 2015** (prot. n. 121193 del 25 giugno 2015 del Comune di Trento) l'Agenzia per la Depurazione Servizio Gestione degli Impianti comunicava in una lettera inviata per competenza al Consorzio di Bonifica e Sviluppo Trento Nord e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che: *"L'amministrazione provinciale, nel periodico monitoraggio dello stato di qualità delle acque sotterranee a valle del sito ex SLOI, ha rilevato nelle analisi di settembre 2014 traccia dei composti sopra citati presso il piezometro 536 in via Vittime delle Foibe. Si osserva che i dati mostrano il superamento dei valori limite fissati dal Ministero per il piombo trietile. Le analisi di monitoraggio effettuate nello stesso punto nel febbraio 2015 hanno confermato il superamento dei limiti sia per il piombo trietile che di piombo dietile. (...) Data la particolare natura dei composti rilevati è palese che l'origine sia da individuarsi all'interno dell'area ex SLOI. (...) Si osserva che il superamento dei valori limite comporta la necessità di provvedere all'attuazione di idonee misure di prevenzione che secondo l'art. 245, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 competono al proprietario del sito";*

- con la nota ns. prot. n. 242467 di data **8 novembre 2016** l'Agenzia per la Depurazione Servizio Gestione degli Impianti ha trasmesso al Comune di Trento la nota del 7 novembre 2016 inviata ai proprietari del SIN Trento Nord ex SLOI, in cui si comunicava che gli ulteriori dati di falda raccolti da APPA aggiornati a ottobre 2016 nel piezometro n. 536, posto idrogeologicamente a valle dell'area ex SLOI, confermavano la presenza degli inquinanti Piombo Dietile e Trietile in misura superiore ai limiti fissati dal Ministero;

evidenziato che:

- in seguito a tale comunicazione di data 8 novembre 2016, il Comune di Trento, con nota di data **27 gennaio 2017** prot. n. 21786, ha invitato i proprietari del SIN Trento Nord, ex SLOI, a verificare la sorgente del Piombo Tetraetile e la presenza di Piombo Dietile e Trietile in falda, e ha avviato un procedimento amministrativo finalizzato all'emanazione di un provvedimento finale di diffida ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 152/2006, per l'adozione di misure di contenimento degli inquinanti al confine sud del SIN Trento Nord ex SLOI, ai sensi dell'art. 243 del D.Lgs. 152/2006;

- con nota prot. n. 52537 di data **6 marzo 2017** il Comune di Trento ha comunicato la sospensione del procedimento amministrativo fino al 31 maggio 2017 a seguito dell'istanza di sospensione proposta in data 28 febbraio 2017 con nota prot. n. 47501 dal Consorzio di Bonifica e Sviluppo Trento Nord, al fine di permettere la realizzare ulteriori valutazione analitiche sulle acque di falda;



- con nota ns. prot. n. 70026 di data **24 marzo 2017** l'APPA comunicava che le analisi della falda effettuate in data 27 febbraio 2017 presso il piezometro PZ536 hanno confermato la presenza di Piombo organico, nello specifico Piombo Trietile, oltre i limiti fissati dal Ministero e comunicava che *“la scrivente Agenzia ritiene non più differibile la messa in atto delle misure di prevenzione necessarie al fine di riportare le concentrazioni di piombo organico nell'acqua di falda a valle del sito al di sotto dei limiti fissati dal Ministero”*;

- con la nota ns. prot. n. 75200 di data **30 marzo 2017** il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare comunicava che alla luce dei risultati analitici delle acque di falda trasmessi dall'APPA con la sopra citata nota del 24 marzo 2017 e *“vista la nota prot. n. 334002 del 24/06/2015 in cui la Provincia Autonoma di Trento - Agenzia per la depurazione individua un nesso causale tra il sito in oggetto e la presenza di piombo trietile e dietile nel suddetto piezometro di valle idrogeologico, si richiamano gli obblighi di legge (art. 245, comma 2 del D.Lgs. 152/06) che impegnano anche l'eventuale proprietario o gestore non colpevole ad adottare tutte le necessarie misure di prevenzione a tutela della salute pubblica e dell'ambiente (...). Si invitano, pertanto, i soggetti titolari dell'area in oggetto a porre in essere tutte le misure di prevenzione idonee a prevenire rischi per la salute e ulteriori danni all'ambiente e a darne comunicazioni alle Amministrazioni competenti”*;

preso atto che nelle fasi successive si sono susseguiti diversi incontri e atti in corrispondenza fra gli Enti, il Ministero competente e il Consorzio di bonifica e sviluppo Trento Nord al fine di risolvere le problematiche tecnico-scientifiche emerse per la mancanza di intercalibrazione fra laboratori, le contestazioni sui limiti di CSC per Piombo Dietile e Trietile, nonché la risoluzione di nodi tecnico-scientifici sollevati a livello del procedimento ministeriale di approvazione dell'analisi di rischio sito specifica, depositata dal Consorzio presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio del mare (MATTM);

dato atto che:

- in conseguenza a quanto emerso, con nota prot. n. 126460 di data **13 maggio 2019** il Comune di Trento ha archiviato il procedimento amministrativo avviato in data 27 gennaio 2017 considerate le separate competenze ministeriali e degli enti locali, come emerso nel corso della riunione tecnica del 03.04.2019 presso il MATTM in cui si sono discussi i presupposti per l'emissione dell'ordinanza e in particolare si è affermato che: *“la messa in sicurezza di emergenza e gli obblighi di bonifica sono in capo al responsabile della contaminazione, che risulta non sia stato possibile individuare in passato. Le misure di prevenzione sono un obbligo in capo al soggetto proprietario, a prescindere se sia responsabile o meno della contaminazione. La misura di prevenzione è una misura volta ad impedire una minaccia di danno ambientale definita come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale. Il Ministero chiede sempre al proprietario, dal momento che è un suo obbligo, di valutare se è necessario o meno adottare le misure di prevenzione. Viceversa, qualora fosse il Ministero a dover imporre le misure di prevenzione con una ordinanza del Ministro (Parte VI del D.Lgs. 152/06) è necessario fare una istruttoria tecnica che fissi i punti su cui basare il provvedimento:*

a. esistenza della contaminazione;

b. esistenza della minaccia di danno ambientale;

c. identificazione delle misure di prevenzione da attuare.

Il Comune, nel caso di specie, ha la competenza di individuare il responsabile della contaminazione, ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 152/06. L'ordinanza sulle misure di prevenzione è di competenza del Ministero, che provvede ad emanarla, qualora ve ne siano i presupposti, sulla base di un accertamento che il Ministero svolge con il supporto degli



organismi tecnici di cui può avvalersi, ad es. ARPA e ISPRA.”

- con nota ns. prot. n. 293369 di data **15 novembre 2019** APPA, in ottemperanza a quanto richiesto in sede della riunione tecnica svoltasi presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare il 4 aprile 2019, ha trasmesso la relazione *“Esiti dei monitoraggi a valle del SIN Trento Nord – comparto via Maccani – Concentrazioni in falda di Pb tetraetile, trietile e dietile – Esiti monitoraggio settembre 2019”*, da cui emerge che nella campagna di monitoraggio del 23 settembre 2019 per tutti i cinque piezometri a valle del comparto ex SLOI non si riscontrano superamenti dei limiti di Piombo Tetraetile, mentre sono stati rilevati superamenti del limite imposto dal Ministero per Piombo Trietile e Dietile, con concentrazioni in progressiva diminuzione in direzione sud dal confine del SIN, coerentemente con la direzione del flusso di falda, e valori massimi riscontrati nel piezometro NS5 a ridosso del confine sud del SIN e posto in direzione più vicina all’area ovest dello stesso dove avvenivano le principali lavorazioni della ex Sloi e maggiore è la presenza dell’originaria contaminazione, il piezometro NS5 evidenzia anche il superamento del limite previsto dalla tab. 2 allegato 5 Parte IV Titolo V del D.Lgs 152/2006 per il parametro Piombo;

tenuto conto dell’Ordinanza che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emesso in data **23 settembre 2020** (prot. n. 6307 di data 12 gennaio 2021 del Comune di Trento) nei confronti del Consorzio di Bonifica e Sviluppo Trento Nord, nonché delle Società T.I.M. S.r.l., M.I.T. S.r.l., I.M.T. S.r.l., ai sensi dell’art. 304, comma 3, lett. a), D.Lgs. n. 152/2006, con la quale:

- **ha richiesto** *“di fornire, entro il termine di 120 giorni dalla notifica della presente, gli elementi e gli approfondimenti necessari per definire l’insorgenza, l’entità e le caratteristiche della situazione riconducibile ad una minaccia di danno ambientale, procedendo, in particolare ad indagare in termini di dettaglio la fonte e le modalità di diffusione dell’inquinamento ovvero di un idoneo approfondimento relativo a sorgenti e vie di migrazione in tale sito”,* avendo ritenuto che il comportamento del Consorzio di Bonifica e Sviluppo Trento Nord determini una responsabilità per omissione contribuendo alla possibile diffusione della contaminazione;
- **ha rilevato** che *“nell’area immediatamente a valle dell’area “ex SLOI”, esterna al perimetro del SIN, la Società Sequenza Spa è titolare di un’area. Su tale sito, oggetto di trasformazione edilizia, la Provincia di Trento ha approvato l’analisi di rischio sito specifica presentata dalla società suddetta, che ha evidenziato la presenza di Piombo Dietile e Trietile in concentrazioni superiori ai limiti fissati da ISS riconducendone la provenienza a quanto presente nel sottosuolo dell’area “ex SLOI””;*
- **ha evidenziato** che il Consorzio di Bonifica e Sviluppo Trento Nord, formato dalle Società T.I.M. S.r.l., M.I.T. S.r.l., I.M.T. S.r.l., *non ha adottato misure di prevenzione, omettendo altresì di svolgere le attività di indagine volte ad accertare la diffusione della contaminazione;*
- **ha ricordato** *“che la giurisprudenza ha chiarito la possibile correlazione tra misure di prevenzione ed omissione affermando che “il rischio imminente riguarda la possibilità che, in assenza dell’adozione di misure preventive, vi sia ulteriore contaminazione. La correlazione nel caso di specie va pertanto riferita non ad un evento di contaminazione bensì ad un comportamento omissivo (...)”;* evidenziando quindi che anche i comportamenti omissivi devono considerarsi rilevanti per valutare il dovere di intraprendere le misure di prevenzione;



visto l'articolo 245 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, ai sensi del quale il proprietario o il gestore dell'area non responsabile della contaminazione è tenuto ad attuare le misure di prevenzione secondo la procedura dell'articolo 242 del Decreto;

dato atto che:

- successivamente, con nota ns. prot. n. 306188 di data **30 dicembre 2020**, l'APPA ha trasmesso un aggiornamento del documento di data 15 novembre 2019 relativo alla diffusione della contaminazione da Pb Tetraetile, Trietile e Dietile dal SIN di Trento Nord ex SLOI, in cui si riportano i risultati della campagna di monitoraggio della falda eseguita in data 12 novembre 2020 che confermano i precedenti risultati ossia il superamento dei limiti per Piombo Trietile e Piombo Dietile in tutti i cinque piezometri monitorati a valle del SIN, con valori massimi riscontrati nel piezometro NS5, in cui si evidenzia anche il superamento del limite normativo per il parametro Piombo;

tenuto conto che:

- in data **28 novembre 2023** le aree SIN Trento Nord ex Sloi ed ex Carbochimica sono state poste sotto sequestro probatorio da parte della Procura Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Trento (Decreto di sequestro nr. 3191/23 RGNR) e che il relativo decreto di sequestro rileva che: *"(...) - analoga condizione di inquinamento era rilevata nelle aree immediatamente adiacenti al perimetro del SIN di Trento Nord, specificatamente nell'area di proprietà Sequenza spa che, seppur non caratterizzata da una storica destinazione industriale al pari dei contigui compendi, rilevava la presenza di inquinanti nel terreno e nelle acque di falda compatibili con quelli del SIN e dell'area attualmente sottoposta a vincolo cautelare; - dalla conformazione del suolo e del sottosuolo, dalla immediata contiguità delle aree interessate dal sequestro con quelle dentro e fuori il SIN, dalla presenza di cospicue falde acquifere e dall'esito delle recenti rilevazioni emerge con tutta evidenza, (...) il nesso causale tra le pregresse attività dell'area industriale dismessa e il pregiudizio ambientale (...)"*;

atteso che:

- in data **3 giugno 2024** è stata pubblicata la sentenza del Consiglio di Stato **4962/2024** che si è pronunciato sul ricorso in appello numero di registro generale 709 del 2020, proposto dalla Società Sequenza Spa contro il Comune di Trento, la Provincia autonoma di Trento, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e altri, e nei confronti del Consorzio di Bonifica e Sviluppo Trento Nord, per la riforma della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, 15 novembre 2019, n. 154 che aveva respinto il ricorso proposto dalla società Sequenza Spa, proprietaria delle aree a valle del SIN Trento Nord ex SLOI, sito gestito ai fini della bonifica dal Consorzio di bonifica e Sviluppo Trento Nord;

- la società Sequenza Spa aveva chiesto l'annullamento del provvedimento di data **13 maggio 2019**, prot. n. 126460, con il quale il Comune di Trento aveva archiviato il procedimento avviato ritenendosi privo di competenza specifica per l'applicazione dell'art. 245 del D.Lgs. 152/2006.

preso atto:

- la sentenza del Consiglio di Stato 4962/2024 di data 6 marzo 2024, depositata il 3 giugno 2024, ha chiarito - anche tenendo conto della giurisprudenza dello stesso Consiglio, *"dalla quale nel caso di specie non vi è ragione di discostarsi (...)"* - che *"l'articolo 244 del D.Lgs. 152/2006, anche quanto l'area sia ubicata all'esterno del SIN (come nel caso in esame), attribuisce alle province la competenza per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento"*



e per la diffida del responsabile a provvedere, essendo devoluta al Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 252, comma 4 del D.Lgs n. 152 del 2006, la sola e diversa competenza di definizione del contenuto dell'obbligo di bonifica del sito di interesse nazionale: ciò, in quanto, rispetto al Ministero, la Provincia, per la maggiore prossimità al luogo ove si è verificato il danno ambientale, risulta strutturalmente più idonea all'individuazione del responsabile dell'inquinamento". In altri termini, nel caso di SIN, il Ministero cura la fase di autorizzazione, controllo e supervisione degli interventi di bonifica, mentre la Provincia, e nel caso in questione il Comune di Trento interviene a monte, individuando con ordinanza motivata, il soggetto responsabile e diffidandolo a provvedere ai sensi dell'art. 244 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, e quindi ai sensi dell'art. 245 che disciplina gli "Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione".

accertato quindi che:

- tale sentenza del Consiglio di Stato, accogliendo l'appello ed annullando il provvedimento di archiviazione del Comune di Trento di data 13/05/2019 prot. 126460, impone ora all'Amministrazione comunale di Trento di provvedere nuovamente ai fini dell'adozione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 152/2006, con cui si individua il responsabile della contaminazione, e il proprietario del terreno, (cui l'ordinanza va notificata) e lo si diffida a provvedere; *"quindi se il destinatario è il proprietario questi è intimato di provvedere"* limitatamente alle misure di prevenzione - se ammissibili nella situazione concreta – ai sensi del Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/2006;

evidenziato che:

- l'art. 240 del D.Lgs 152/2006 al comma 1 lettera i) definisce le misure di prevenzione come: *"le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia";*

ricordato che:

- rispetto all'individuazione dei responsabili della contaminazione delle aree ex SLOI, già in data **27 dicembre 2001** con l'Ordinanza del Comune di Trento n. **60719** avente ad oggetto *"Aree industriali inquinate di Trento Nord: area ex Carbochimica, area ex Sloi, aree delle rogge. Diffida ai sensi dell'art. 8 del D.M. 25 ottobre 1999 n. 471 recante: "Criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale di siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m. e i"*, sono stati diffidati i soggetti a vario titolo corresponsabili dello stato di contaminazione ad adottare i necessari interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e ripristino ambientale secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

- con la citata Ordinanza è stata attribuita la responsabilità dell'inquinamento delle matrici ambientali alla Società SLOI – Società lavorazioni organiche e inorganiche p.a., allora in liquidazione, tenuto conto che *"dette società, benché non più titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali sulle aree precitate (...) sono responsabili solidamente in base al principio giuridico originale e rafforzativo della tutela dei beni ambientali introdotto dall'art. 14 comma 4 del D. Lgs. 22/97 (...)"*;

- in data **18 gennaio 2019** il Comune di Trento con nota prot. 16172 ha risposto alla richiesta della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM, di data **5 dicembre 2018** relativa alla individuazione dei responsabili della contaminazione delle aree a



valle dell'ex SLOI e dei conseguenti adempimenti ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 152/2006 a carico del Comune, comunicando che nell'anno 2001, in vigore del D.Lgs. 22/1997 e del D.M. 471/1999 con la citata Ordinanza n. **60719**, il Comune di Trento aveva individuato i responsabili della contaminazione e (diffidato i proprietari), e che comunque nel mese di dicembre 2018 l'istruttoria era stata rinnovata senza poter individuare soggetti cui imputare le responsabilità dell'inquinamento;

- la citata Ordinanza emessa in data **23 settembre 2020** dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare riporta espressamente in premessa che " *c) il responsabile della contaminazione delle matrici ambientali nelle aree "ex SLOI" era stato a suo tempo individuato nelle società ex SLOI, da da nota del Comune di Trento acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM al n. 955/STS del 18.01.19*";

ciò premesso:

- il Comune di Trento ha ora posto in essere una ulteriore accurata indagine finalizzata nuovamente all'identificazione del responsabile della contaminazione mediante consultazione dell'archivio delle CCIAA di Trento, Bologna e Roma. Dagli archivi di quest'ultima risulta che la Società SLOI Spa, costituitasi in data **27 dicembre 1933** e che ha avuto come attività principale la fabbricazione e il commercio di prodotti chimici in genere, industriali, medicinali e per uso agricolo, è stata cancellata dal Registro delle Imprese di Roma il **5 novembre 2009** con domanda del 3 novembre 2009 a seguito dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione. Pertanto dal novembre 2009 la società è definitivamente estinta. La procedura di liquidazione era stata avviata già il 11.09.1978, come risulta dalla visura storica della CCIAA di Bologna;

- dal bilancio finale di liquidazione della società SLOI Spa. Al **30 dicembre 2008**, depositato presso la Camera di commercio di Roma, risulta che la procedura si è conclusa con un capitale netto di liquidazione pari a zero, con la conseguenza che non è residuo un attivo da distribuire tra i soci; considerato che in applicazione dell'art. 2495, comma 3 c.c., la responsabilità per l'inquinamento posto in essere dalla società si trasferisce in capo ai soci della società cancellata ma solo nei limiti del valore delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, nel caso della SLOI Spa non risulta possibile rivolgere questa l'ordinanza ex art. 244 del D.Lgs. 152/2006 nei confronti di detti soci;

ritenuto pertanto assolto, con i provvedimenti sopra richiamati l'onere previsto all'articolo 245, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 ai sensi del quale "La provincia si attiva, sentito il Comune, per l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica", là dove secondo l'articolo 102-quater del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 1-41/Legisl del 26 gennaio 1987, tale competenza è assegnata al Comune;

evidenziato inoltre che:

- con nota ns. prot. n. 20353 di data **18 gennaio 2024** l'Appa ha trasmesso un aggiornamento dei documenti di data 15 novembre 2019 e 30 dicembre 2020, relativi alla diffusione della contaminazione da pb tetraetile, trietile e dietile dal SIN di Trento Nord ex SLOI, comunicando i dati di qualità della falda campionata dall'Appa nel piezometro denominato NS5, situato immediatamente a valle dell'area ex SLOI all'interno della proprietà sequenza, monitorati in data 15 marzo 2023 e 17 ottobre 2023, in cui si confermano il superamento dei valori limite per il Piombo Trietile e Dietile in entrambe le campagne di monitoraggio, e nel monitoraggio del 17 ottobre anche il superamento del parametro Piombo;



- l'APPA con nota di data **3 luglio 2024** (ns prot. n. 271974 di data 5 luglio 2024) ha trasmesso gli esiti analitici dei campionamenti della falda eseguiti dall'Agenzia sui piezometri interni ed esterni al sito ex SLOI nei giorni 29 e 30 aprile 2024. Il monitoraggio è stato possibile solo grazie al sequestro dell'area da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento (Decreto 3191/2023 RGNR Mod. 21 emesso in data 18 novembre 2023) che ha permesso l'accesso all'area da parte dell'APPA. Sono stati campionati 5 piezometri interni al sito ex SLOI, e due piezometri esterni al SIN, uno posizionato a monte dell'area e uno posto a valle idrogeologica. Nel piezometro denominato NS5, situato immediatamente a valle dell'area ex SLOI all'interno della proprietà Sequenza Spa, si confermano il superamento dei valori limite per il Piombo Trietile e Dietile e Piombo. Dall'analisi complessiva dei dati APPA comunica che *"Considerando la direzione del deflusso idrico sotterraneo, indicativamente da nord a sud, i dati evidenziano e confermano che la sorgente di contaminazione ricade nelle aree del sito in cui avveniva a suo tempo la produzione del piombo organico, con valori di contaminazione che superano anche di quattro ordini di grandezza i valori limite indicati da ISS per le varie forme del piombo organico. Stante lo stato di abbandono dell'area non è stato possibile dettagliare ulteriormente il quadro conoscitivo per individuare eventuali ulteriori sorgenti presumibilmente di minore entità, comunque non da escludere completamente"*;

- l'APPA con nota di data **23 luglio 2024** (ns prot. n. 290750) ha trasmesso gli esiti analitici dei campionamenti della falda eseguiti dall'Agenzia in data 29 maggio 2024 su tre piezometri interni al sito ex SLOI, di cui due realizzati ex novo dall'APPA al confine ovest del sito al fine di verificare la diffusione della contaminazione in falda al di fuori dell'area SIN in direzione ovest. I risultati delle analisi confermano il superamento dei limiti per i parametri Piombo Trietile e Dietile e Piombo, e per il piezometro P29 più interno all'area si verifica anche il superamento dei limiti di Piombo Tetraetile;

preso atto che in data **5 luglio 2024** prot. 124851 la Direzione Generale Economia circolare e bonifiche - Ex divisione VII DG-USSRI del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha richiesto al SNPA e all'ISPRA di fornire entro 60 giorni l'aggiornamento del Report CRE-DAN 2/2020 relativo all'area Sequenza, tenuto della trasmissione da parte dell'APPA dei recenti accertamenti ambientali (di data 23.04.2024 e 03.07.2024) svolti all'interno della proprietà Sequenza Spa;

tutto ciò premesso,

- in data **17 luglio 2024** il Servizio Sostenibilità e transizione ecologica del Comune di Trento con nota prot. 285113 ha comunicato *"l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della Legge Provinciale n. 23 del 30 novembre 1992 e s.m. e i., del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" - Parte IV Titolo V, e del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 1-41/Legisl. del 26 gennaio 1987 "Testo unico in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti". Aree a valle del SIN Trento Nord, Comparto ex SLOI di Via Maccani. Ordinanza ai sensi dell'articolo 244 del D.Lgs. 152/2006 per l'identificazione del soggetto responsabile della contaminazione"*, finalizzato all'individuazione del responsabile della contaminazione dell'area a valle del SIN Trento Nord ex SLOI nonché all'individuazione del proprietario del relativo sito al fine di diffidarlo a provvedere ai sensi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

- la nota di avvio del procedimento è stata inviata:

- a tutti i proprietari delle aree SIN Trento Nord ex SLOI: **TIM Srl, IMT Srl, MIT Srl, Nilupa Srl, V.E.M. Srl, ALBATRO Srl**, nonché al Consorzio di Bonifica e Sviluppo Trento Nord - Società Consortile – Scarl e alla società Sequenza Spa, quale proprietaria dell'area a valle del SIN Trento Nord, Comparto ex SLOI;



e trasmessa per conoscenza a:

- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Economia circolare e bonifiche - Ex divisione VII DG-USSRI; Agenzia provinciale per la Protezione dell'ambiente - Settore autorizzazioni e controlli; Agenzia per la Depurazione della Provincia autonoma di Trento; Agenzia provinciale per i Servizi Sanitari - U.O. Igiene e sanità pubblica; all'ISPRA - Servizio Crisi, emergenze ambientali e Danno;

dato atto che alla suddetta comunicazione di avvio del procedimento di data **17 luglio 2024** è stato dato riscontro in data **26 agosto 2024** prot. 321840, dalle Società MIT Srl e IMT Srl che - comunicando di essere comproprietarie di alcune aree rientranti nel SIN Trento Nord, e non responsabili (della contaminazione n.d.r.) - ritengono che *“quanto accertato da oltre vent'anni in provvedimenti legittimi ed ancora efficaci non possa che portare il Comune di Trento ad individuare quali responsabili della potenziale contaminazione delle aree di cui trattasi le Società che per decenni hanno esercitato l'attività inquinante nel sito di Trento Nord e, pertanto (...) la SLOI – SOCIETA' LAVORAZIONI ORGANICHE ED INORGANICHE P.A. IN LIQUIDAZIONE, oltre agli amministratori susseguitisi negli anni di gestione e gli eredi di questi ultimi”*;

considerato che, rispetto a tali osservazioni trasmesse nell'ambito della prima fase istruttoria del procedimento (per la quale non sono stati dati termini tenuto conto delle scadenze imposte dalla Sentenza del Consiglio di Stato 4965/2024 di data 6 marzo 2024), dall'istruttoria non emergono elementi idonei per ritenere che gli amministratori della SLOI Spa che si sono succeduti nel tempo abbiano agito di propria ed esclusiva iniziativa ed in contrasto con gli interessi della società e che, pertanto, permettano di identificarli come autonomi responsabili della contaminazione;

richiamata la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) prot. 1495 del **23 gennaio 2018**, la quale fornisce un indirizzo comune in merito agli obblighi del proprietario o gestore, ancorché non responsabile dell'inquinamento (storico) che è comunque tenuto a porre in essere adeguate misure di prevenzione, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 240 comma 1 e 245 comma 2 del D.Lgs 152/2006;

preso atto che, come risulta anche dalla sentenza del Consiglio di Stato 4965/2024 di data 6 marzo 2024, depositata il 3 giugno 2024, le società TIM Srl (codice fiscale 01905120224), IMT Srl (codice fiscale 01905110225), MIT Srl (codice fiscale 01345500225) hanno formato il Consorzio di Bonifica e Sviluppo Trento Nord - Società Consortile a responsabilità limitata (codice fiscale 01945700225) al fine di gestire ai fini della bonifica i terreni di loro proprietà;

vista la competenza del Comune di Trento ad adottare la presente Ordinanza ai sensi del combinato disposto dell'articolo 242, 244, 245 e 252 del D.Lgs. 152/2006 e dell'articolo 102-quater del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 1-41/Legisl del 26 gennaio 1987 “Testo unico in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti”, come stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato 4962/2024 di data 6 marzo 2024, depositata il 3 giugno 2024;

rilevato che non risulta agli atti che i proprietari delle aree SIN Trento Nord ex SLOI abbiano posto in essere misure di contenimento della contaminazione;

constatata la necessità di impedire la continuazione della contaminazione diffusa derivante dalle aree ex SLOI nelle acque sotterranee dell'area situata a valle del SIN Trento Nord ex SLOI di proprietà di Sequenza Spa;



preso atto di quanto statuito dalla sentenza del Consiglio di Stato n.4962/2024 di data 6 marzo 2024, depositata il 3 giugno 2024;

dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, relativamente al procedimento amministrativo in oggetto;

per tutto quanto sopra espresso,

ACCERTA

1. che la **Società Lavorazioni Organiche Inorganiche – S.L.O.I. Società per Azioni, con ultima sede legale in 00197 Roma, Via Mercati Michele 38, codice fiscale e n.iscr. al Registro delle Imprese 00282810373**, ora estinta e cancellata dal Registro delle Imprese di Roma, è responsabile della contaminazione storica dell'area SIN Trento Nord ex SLOI;
2. che a carico della matrice ambientale acque sotterranee afferenti l'area a valle del SIN Trento Nord ex SLOI, di proprietà della società Sequenza Spa (codice fiscale 02215750213) è presente contaminazione riconducibile alle attività dell'ex SLOI;
3. che i proprietari delle aree SIN Trento Nord, ex SLOI, sulla base delle risultanze del Libro fondiario, risultano essere le seguenti società: **TIM Srl** (codice fiscale 01905120224), **IMT Srl** (codice fiscale 01905110225), **MIT Srl** (codice fiscale 01345500225), **NILUPA Srl** (codice fiscale 01044340220), **V.E.M. Srl** (codice fiscale 02570470225), **ALBATRO Srl** (codice fiscale 01888340229);

ORDINA

ai proprietari delle aree SIN Trento Nord ex SLOI **TIM Srl, IMT Srl, MIT Srl, NILUPA Srl, V.E.M. Srl, ALBATRO Srl, di provvedere ai sensi del Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006**, relativamente alla situazione di contaminazione afferente l'area a valle di proprietà della Società Sequenza Spa, e quindi di **attuare le necessarie misure di prevenzione, se ammissibili nella situazione concreta, trasmettendo, entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento, idonea documentazione al Comune di Trento.**

AVVERTE

1. che in caso di inottemperanza a quanto previsto dalla presente ordinanza, oltre alle conseguenze penali di cui all'art. 650 c.p., si procederà secondo quanto previsto dall'art. 250 del D.Lgs. 152/2006;
2. che il presente provvedimento è emanato in virtù delle conoscenze ad oggi disponibili e degli atti depositati e presenti presso il Comune di Trento che si riserva pertanto la possibilità, in relazione a modificazioni del quadro conoscitivo, di emettere ulteriori atti e/o provvedimenti;

DISPONE

1. **di notificare** il presente provvedimento ai proprietari delle aree SIN Trento Nord, ex SLOI:
 - Società TIM Srl
 - Società IMT Srl
 - Società MIT Srl
 - Società NILUPA Srl
 - Società V.E.M. Srl
 - Società ALBATRO Srlnonché al Consorzio di Bonifica e Sviluppo Trento Nord - Società Consortile – Scarl;
2. **di notificare** il presente atto, alla società Sequenza Spa in qualità di proprietaria delle aree



a valle del SIN Trento Nord, ex SLOI;

3. **di trasmettere** copia del presente provvedimento:

- al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica -Direzione Generale Economia circolare e bonifiche - Ex divisione VII DG-USSRI;
- all'Agenzia provinciale per la Protezione dell'ambiente - Settore autorizzazioni e controlli;
- all'Agenzia per la Depurazione della Provincia autonoma di Trento;
- all'Agenzia provinciale per i Servizi Sanitari - U.O. Igiene e sanità pubblica;
- all'ISPRA - Servizio Crisi, emergenze ambientali e Danno;

4. **di informare** inoltre che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR competente nei termini di legge **60 giorni**, oppure in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente nella Repubblica **entro 120 giorni**; entrambi i termini decorrenti dal ricevimento del presente atto da parte del destinatario.

Responsabile del procedimento è la Dirigente del Servizio Sostenibilità e transizione ecologica arch. Paola Ricchi.

La Dirigente
arch. Paola Ricchi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

PR/pr

Destinatari:

- TIM SRL
- IMT SRL
- MIT SRL
- NILUPA SRL
- V.E.M. SRL - VEM SRL
- ALBATRO SRL
- CONSORZIO DI BONIFICA E SVILUPPO TRENTO NORD
- SEQUENZA SPA (BOLZANO)
- AVV. MAZZOLENI MADDALENA
- PAT - Settore autorizzazioni e controlli
- PAT - Agenzia per la depurazione - ADEP
- APSS - UO igiene e sanità pubblica
- ISPRA - ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE
- MASE - ECONOMIA CIRCOLARE E BONIFICHE